



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 86 del 18/09/2025.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELL' AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PASUBIO TECNOLOGIA SRL

L'anno duemilaventicinque addì 18 del mese di Settembre alle ore 16:03, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso del 12 Settembre 2025 (P.G.N. 148956).

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
POSSAMAI GIACOMO	P		MARCHETTI ALESSANDRO	P	
BARDIN MASSIMO	P		NACLERIO NICOLO'		A
BASSANELLO CECILIA	P		NOTARANGELO STEFANO		A
BEZ GIACOMO	P		PILAN MATTIA	P	
BURLINA MAURO	P		PIZZOLATO ELIA	P	
COLOMBARA RAFFAELE		A	PONCATO LUCA	P	
CONSOLARO LUISA	P		PORELLI VALERIA	P	
CONTE GIORGIO		A	RESTUCCIA BEATRICE GIULIA		A
CORBETTI MARTINA		A	RIZZINI LORENZA	P	
DALLA NEGRA MICHELE		A	RUCCO FRANCESCO		A
DAL PRA CAPUTO STEFANO	P		SIOTTO SIMONA	P	
DE MARZO LEONARDO		A	SORRENTINO VALERIO		A
GHIOTTO BENEDETTA	P		TONELLO ANGELO		A
GIACOMIN DAVIDE	P		ZARAMELLA MASSIMILIANO	P	
GRIMALDI IDA	P		ZOCCA LILIANA	P	
MALTAURO JACOPO		A	ZOCCA MARCO		A
MARAN SARA	P				

Presenti: 20 - Assenti: 13

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, dott. Massimiliano Zaramella.

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Sono designati a fungere da **scrutatori**, per la seduta odierna, i seguenti consiglieri: Luisa Consolaro, Nicolò Naclerio, Luca Poncato.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti **assessori**: Cristina Balbi, Ilaria Fantin, Isabella Sala, Giovanni Selmo, Cristiano Spiller, Leone Zilio.

Durante la trattazione dell'oggetto, entra ed esce il cons. Zocca M. (presenti 19)
Esce l'Assessore Balbi.

Prima della votazione dell'oggetto, rientrano i cons. Colombara e Notarangelo; escono i cons. Porelli, Siotto e Zocca L. (presenti 19)
Esce l'Assessore Spiller.

Prima della votazione dell'immediata eseguibilità del provvedimento, esce il cons. Notarangelo. (presenti 18)

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso che:

Pasubio Tecnologia s.r.l. è una società di capitale partecipata dal Comune di Vicenza e da altri enti locali ed enti pubblici: il Comune di Vicenza detiene il 1,90% pari ad euro 4.100,00 del capitale sociale e affida alla stessa, in modo diretto, la gestione del datacenter comunale tramite servizi IaaS (Infrastructure as a Service) qualificati: si tratta del c.d. in house provinding in base al quale un ente pubblico può autoprodurre beni o servizi strumentali tramite la partecipazione a una società di capitali (art. 4, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 175/2016 - Testo unico delle società partecipate).

Con Pec del 26/06/2025 prot. n. 107358/2025, l'Amministratore Unico di Pasubio Tecnologia s.r.l ha comunicato la necessità che gli enti soci adottino in consiglio comunale, come previsto dall'art. 42 del Testo Unico degli Enti locali, le seguenti misure che si vanno a esplicitare:

- a) approvazione di un nuovo testo dello Statuto: l'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" del Testo Unico sulle società partecipate, D.Lgs. n. 175 del 2016, prevede al comma 2 che l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera deve essere trasmessa alla Sezione Regionale Controlli della Corte dei Conti. Il vigente Statuto della società prevede la sola possibilità di nomina, quale organo di governo, dell'Amministratore Unico. In considerazione del fatto che Pasubio Tecnologia srl è passata da una compagine sociale formata da pochi soci, quasi tutti con sede nell'Alto Vicentino, all'attuale compagine sociale composta da 41 enti soci le cui sedi sono collocate in tutta la provincia di Vicenza e in parte anche nelle province limitrofe ed è inoltre prevista l'entrata nella compagine sociale di altri 10 enti pubblici, si ritiene opportuno prevedere la possibilità che la società possa essere governata, oltre che da un Amministratore Unico, anche da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri: in tal modo l'assemblea potrebbe valutare di esprimere un governo societario rappresentativo di più tipologie di enti (sia per dimensione che per attività) e di diverse aree geografiche. A seguito di tale modifica statutaria rimarrà poi in capo all'assemblea dei soci la decisione di quale organo di governo nominare (Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione da 3 o 5 membri). Per quanto sopra la Società ha effettuato degli approfondimenti del caso pervenendo alla bozza di testo di Statuto, allegato sub A) che costituisce parte integrante alla presente deliberazione. La revisione del testo statutario riguarda sostanzialmente l'art. 13 che disciplina nel dettaglio quanto sopra esposto rispetto alla nomina dell'organo di governo della società indicando anche i poteri e le modalità di esercizio degli stessi;
- b) approvazione dell'aumento del Capitale sociale: nel corso degli ultimi anni sono pervenute alla società Pasubio Tecnologia srl diverse richieste di enti pubblici di entrare a fare parte della compagine sociale, con la finalità di addivenire in seguito all'affidamento in house dei servizi ITC. Come da documento prot. n. 107358/2025 ricevuto dalla società in data

26/06/2025 le richieste che verranno valutate nella prossima assemblea dei soci con la relativa proposta di aumento di capitale sono riportate nell'allegato sub B) che costituisce parte integrante alla presente delibera specificando la quota spettante ai singoli enti aspiranti soci.

Posto quanto sopra si chiede al Consiglio Comunale di approvare le misure sopra descritte.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

VISTO l'allegato parere espresso dalla Prima Commissione consiliare "Affari Istituzionali, Finanze e Partecipate" nella seduta del 15 settembre 2025;

A seguito di discussione (intervenuto il cons. Zocca M.);

Intervenuti, per dichiarazione di voto, i cons. Marchetti, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico e Naclerio a nome del gruppo consiliare Fratelli d'Italia;

Proceduto alla **votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico della proposta in oggetto**, con il seguente esito:

Presenti	19	
Astenuti	/	
Votanti	19	
Favorevoli	18	Bardin, Bassanello, Bez, Burlina, Colombara, Consolaro, Dal Pra Caputo, Ghiotto, Giacomini, Grimaldi, Maran, Marchetti, Pisan, Pizzolato, Poncato, Possamai, Rizzini, Zaramella
Contrari	1	Notarangelo

DELIBERA

di approvare il testo del nuovo Statuto di Pasubio Tecnologia Srl come da allegato sub A) che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;

di approvare l'aumento del capitale sociale di Pasubio Tecnologia Srl come indicato nel prospetto allegato sub B) che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;

di trasmettere la presente deliberazione alla società Pasubio Tecnologia Srl per l'approvazione dello statuto e dell'aumento del capitale sociale come sopra descritti e deliberati;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

Con separata votazione in **forma palese a mezzo di procedimento elettronico**, di seguito riportata,

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

la presente deliberazione è **dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere all'approvazione e alla comunicazione a Pasubio Tecnologia srl entro i termini prefissati per l'assemblea straordinaria dei soci:

Presenti	18	
Astenuti	/	
Votanti	18	
Favorevoli	18	Bardin, Bassanello, Bez, Burlina, Colombara, Consolaro, Dal Pra Caputo, Ghiotto, Giacomini, Grimaldi, Maran, Marchetti, Pisan, Pizzolato, Poncato, Possamai, Rizzini, Zaramella
Contrari	/	

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELL' AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PASUBIO TECNOLOGIA SRL**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

dott. Massimiliano Zaramella

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Allegato " " al numero di rep e al n. di racc

STATUTO DELLA SOCIETA'

"PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex D.Lgs. 175/2016 denominata

"Pasubio Tecnologia S.R.L.".

ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti soci nei confronti di Pasubio Tecnologia srl e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Schio (VI).

2. L'organo amministrativo può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi secondarie",

restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'Assemblea.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco o del collegio sindacale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto della partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, comunicato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determinare la provenienza della comunicazione e della data.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.

3. Con riferimento ai commi 1 e 2 i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al

perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

2. La Società, nel quadro di una maggiore efficienza della gestione, derivante da una più razionale e articolata organizzazione dei servizi, si prefigge gli scopi societari sotto individuati in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata e della Legislazione afferente ai servizi strumentali degli Enti:

1) Realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi di rete, servizio di interesse generale, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, ad esempio ed in particolare le seguenti attività:

I. realizzazione, gestione ed implementazione della rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

II. fornitura di servizi di connettività;

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano integrate nella rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, per il collegamento delle sedi degli enti;

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica e svolgimento delle funzioni di interfacciamento con il sistema pubblico di connettività; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga o ultralarga per il collegamento delle loro sedi nel territorio di competenza;

VIII. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data

strage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

2) Progettazione, realizzazione, implementazione, dei seguenti beni e/o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti:

I) sistemi, procedure organizzative informatiche, e di telecomunicazione, e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;

II) acquisizione, concessione, e cessione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;

III) compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di tele-comunicazione;

IV) assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di outsourcing;

V) assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;

VI) organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'Information Communication Technology per il personale dipendente dei Soci, o anche per i cittadini e gli altri soggetti del territorio dello Stato;

VII) assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopraindicati;

VIII) realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acqui-

sizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi e di opere finalizzate all'oggetto sociale.

3. Inoltre la Società:

- per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti consentiti dall'ordinamento per le società pubbliche potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto;

- utilizzerà contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 23/11/1939 (Disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D. Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alla Società.

4. La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può dare luogo alla progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Spetta all'organo amministrativo verificare il rispetto delle condizioni precisate al presente comma.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in € 216.222,95 (euro duecentosedicimiladuecetoventidue novantacinque centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

4. Alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comunità Montane e/o Unioni, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

ART. 6 - QUOTE

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.

2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubblici non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale.

3. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico che intendono affidare - così come affideranno - uno o più servizi e/o attività alla società in coerenza con il vigente oggetto sociale. Il

socio che intende cedere, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o PEC, all'organo amministrativo, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o PEC, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nell'elenco soci tenuto dal Registro delle Imprese.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.

5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace

nei confronti della Società.

7. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'assemblea ordinaria.

ART. 7 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

a. finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

b. contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;

c. qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non

onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'organo amministrativo, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

6. In nessun caso la società può acquistare o ricevere in pegno le quote sociali proprie.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' - CONTROLLO

ART. 8 - ORGANI

Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) L'organo amministrativo
- c) L'Organo di controllo

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti dalle deliberazioni stesse.

3. Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C.. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

2. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essa partecipi l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e il Revisore Legale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati ovvero l'Assemblea designa tra gli intervenuti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, la persona incaricata a presiederla.

5. Il Presidente nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

6. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta del Presidente il verbale è redatto da un Notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

7. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o attraverso la rete internet, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 12 - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni inerenti:

- a) la nomina dell'organo amministrativo;
- b) gli acquisti e cessioni di beni immobili;
- c) le partecipazioni in altre società;
- d) le modifiche rilevanti dei contratti di servizio con i soci;
- e) l'approvazione dei bilanci della società;
- f) la distribuzione degli utili;
- g) gli aumenti di capitale;
- h) la scelta sull'entrata di nuovi soci;
- i) le modifiche statutarie.

2. L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che

rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le decisioni:

a) inerenti le modificazioni dello statuto;

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

4. La fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

5. L'assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; per le decisioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale.

6. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che

gli amministratori e l'Organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'Organo di controllo che sono rimasti assenti.

ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea dei soci, considerando l'indirizzo proveniente dalle deliberazioni dell'assemblea del Comitato per il Controllo Analogico.

La Società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati e, se nominati, decadono

dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall'art. 2382 c.c.;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;

d) sono rieleggibili;

e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del c.c.;

f) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c..

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A - PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio posta elettronica) da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci o il Sindaco Unico se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato,

o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma C.C., per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle

decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetta la rappresentanza della società, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vice Presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente Statuto e nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari i quali avranno la rappresentanza nei limiti dei poteri determinati all'atto della nomina.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dagli amministratori della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica. Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno. Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accan-

tonamento o corrispondente polizza assicurativa.

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART.14 - RISCHIO DA DEFAULT

1. Spetta all'organo amministrativo valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di

controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2. L'organo amministrativo può adottare specifici programmi di valutazione del rischio da default (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'assemblea ordinaria dei soci.

3. Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione

dell'utile di esercizio entro il terzo esercizio a decorrere da tale piano.

4. Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

5. L'organo amministrativo, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

6. L'organo amministrativo, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa.

ART. 15 - DIRETTORE

1. In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa della società, l'organo amministrativo può nominare un Direttore.

2. Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

a) specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;

b) durata dell'incarico;

c) tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di Revoca e di risoluzione.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La società può nominare il sindaco, o il collegio sindacale, e/o il revisore legale.

2. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco, o del collegio sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.

ART. 17 – DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo [congiunto, così come nel presente statuto sarà sempre da intendersi] ai sensi di legge; sono riconosciute ai soggetti che lo esercitano facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società, in stretta coerenza con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio possa dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo.

3. Sussiste il diritto di veto da parte di ciascun ente socio sulle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dagli indirizzi ricevuti dai consigli dell'ente locale in materia di contratto di servizio, riferito al proprio

territorio.

ART. 18 - COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

La società, in quanto affidataria diretta in house providing, è soggetta, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo congiunto di tutti i soci, controllo che viene esercitato attraverso il Comitato per il Controllo Analogo il cui funzionamento è disciplinato da un Regolamento approvato nel medesimo testo da tutti i soci; nel contesto di detto Comitato ogni socio dispone di voti 1 (uno) indipendentemente dalla propria quota di partecipazione al capitale sociale della società.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulle seguenti materie:

- preventivo esame ed espressione parere in ordine alle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione ed in particolare della relazione programmatica e del piano economico-finanziario.

Il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esercitare un controllo contestuale attraverso la possibile richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, verificando comunque lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario. In seguito a tali verifiche, il Comitato per il Controllo Analogo potrà procedere a fornire indi-

rizzi sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house providing.

In particolare, il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni all'Organo Amministrativo per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società. L'Organo amministrativo della Società sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti dai soci e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

Il Comitato per il Controllo Analogo esercita inoltre un controllo ex post, attraverso la verifica dei risultati raggiunti dall'organismo in house providing e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante anche attraverso la formulazione di atti di indirizzo concernenti la nomina dell'organo amministrativo.

Le deliberazioni del Comitato per il Controllo Analogo devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.

ART. 19 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CIASCUN SOCIO

I soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente all'organo amministrativo proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

L'organo amministrativo è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.

ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 22 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal II

comma dell'art. 2364 c.c..

2. Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale; il residuo importo può essere destinato al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo delibera dell'Assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui diventino esigibili.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e Organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

ART. 24 - SCIoglimento della SOCIETA'

Verificandosi una causa di scioglimento della società si applica la disciplina prevista dagli artt. 2484 e segg. del C.C..

ART. 25 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 26 - LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ART. 27 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Ipotesi di aumento capitale sociale per ingresso nuovi soci

n.	Socio	Codice Fiscale	% Capitale attuale	Capitale sociale attuale	Valutazione patrimonio al 31/12/2024	Aumento capitale riservato ai soci	Aumento capitale riservato a terzi	% nuovo Capitale Post aumento	Nuovo Capitale Sociale post aumento	Sovrapprezzo (L-J)	Valutazione post aumento capitale #
1	COMUNE DI SCHIO		26,40%	57.083,44	432.172,49	-		24,97%	57.083,44	-	432.172,49
2	COMUNE DI VALDAGNO		15,91%	34.409,43	260.510,01	-		15,05%	34.409,43	-	260.510,01
3	COMUNE DI THIENE		12,72%	27.512,14	208.291,40	-		12,04%	27.512,14	-	208.291,40
4	COMUNE DI MALO		7,19%	15.549,21	117.721,36	-		6,80%	15.549,21	-	117.721,36
5	COMUNE DI ISOLA VICENTINA		4,56%	9.863,77	74.677,50	-		4,31%	9.863,77	-	74.677,50
6	COMUNE DI SANTORSO		3,21%	6.937,54	52.523,35	-		3,03%	6.937,54	-	52.523,35
7	COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO		2,32%	5.007,39	37.910,40	-		2,19%	5.007,39	-	37.910,40
8	COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO		1,99%	4.298,33	32.542,22	-		1,88%	4.298,33	-	32.542,22
9	COMUNE DI TORREBELVICINO		1,99%	4.294,33	32.511,93	-		1,88%	4.294,33	-	32.511,93
10	COMUNE DI VILLAVERLA		1,94%	4.200,33	31.800,21	-		1,84%	4.200,33	-	31.800,21
11	PROVINCIA DI VICENZA		1,90%	4.100,00	31.040,65	-		1,79%	4.100,00	-	31.040,65
12	COMUNE DI VICENZA		1,90%	4.100,00	31.040,65	-		1,79%	4.100,00	-	31.040,65
13	COMUNE DI VELO D'ASTICO		1,48%	3.197,25	24.206,02	-		1,40%	3.197,25	-	24.206,02
14	COMUNE DI MONTE DI MALO		1,39%	3.004,23	22.744,73	-		1,31%	3.004,23	-	22.744,73
15	COMUNE DI CALTRANO		0,94%	2.024,16	15.324,67	-		0,89%	2.024,16	-	15.324,67
16	COMUNE DI POSINA		0,87%	1.888,15	14.294,95	-		0,83%	1.888,15	-	14.294,95
17	COMUNE DI TRISSINO		0,86%	1.869,15	14.151,10	-		0,82%	1.869,15	-	14.151,10
18	COMUNE DI ZUGLIANO		0,86%	1.869,15	14.151,10	-		0,82%	1.869,15	-	14.151,10
19	COMUNE DI ZANE'		0,86%	1.869,15	14.151,10	-		0,82%	1.869,15	-	14.151,10
20	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO		0,86%	1.869,15	14.151,10	-		0,82%	1.869,15	-	14.151,10
21	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO		0,86%	1.869,15	14.151,10	-		0,82%	1.869,15	-	14.151,10
22	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE AGNO		0,86%	1.869,15	14.151,10	-		0,82%	1.869,15	-	14.151,10
23	COMUNE DI RECOARO TERME		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
24	COMUNE DI SAN BONIFACIO		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
25	COMUNE DI SARCEDO		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
26	COMUNE DI ROSA'		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
27	COMUNE DI ORGIANO		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
28	LA CASA CENTRO ASSISTENZA PER ANZIANI		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
29	COMUNE DI SOSSANO		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
30	CONSORZIO LE VALLI		0,47%	1.008,00	7.631,46	-		0,44%	1.008,00	-	7.631,46
31	COMUNE DI FARA VICENTINO		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
32	COMUNE DI SALCEDO		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
33	CONSORZIO BIM BACCHIGLIONE		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
34	COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
35	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
36	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
37	UNIONE MONTANA BASSANESE		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
38	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		0,47%	1.008,00	7.631,46			0,44%	1.008,00	-	7.631,46
39	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO		0,45%	963,33	7.293,23			0,42%	963,33	-	7.293,23
40	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE		0,11%	232,02	1.756,58			0,10%	232,02	-	1.756,58
41	COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE		0,10%	215,00	1.627,74			0,09%	215,00	-	1.627,74
42	COMUNE DI VERONA						3.302,00	1,44%	3.302,00	21.697,08	24.999,08
43	COMUNE DI ASIAGO						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
44	COMUNE DI LASTEBASSE						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
45	COMUNE DI MARANO VICENTINO						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
46	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
47	COMUNE DI NOVE						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
48	COMUNE DI QUINTO VICENTINO						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46

49	COMUNE DI ARSIERO						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
50	COMUNE DI PEDEMONTE						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
51	UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO						1.008,00	0,44%	1.008,00	6.623,46	7.631,46
	TOTALE		100,00%	216.222,92	1.637.000	-	12.374	100,00%	228.596,92	81.308,19	1.730.682

Aumento riservato ai terzi 12.374,00

Nuovo capitale sociale 228.596,92

Valutazione al 31/07/2022 1.637.000,00

Sovrapprezzo unitario 6,5709

Check
-
-
-

Valore del capitale economico (post aumento) considerando che il valore in seguito all'aumento cresce dell'ammontare pari ai nuovi conferimenti



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELL' AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PASUBIO TECNOLOGIA SRL**

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: **PARERE FAVOREVOLE**

NOTE:

Vicenza, li 25/08/2025

Il Dirigente

Lorenzo Beggiato / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELL' AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PASUBIO TECNOLOGIA SRL**

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: **PARERE FAVOREVOLE**

NOTE:

Vicenza, li 25/08/2025

Il Dirigente

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELL' AUMENTO DI
CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PASUBIO
TECNOLOGIA SRL**

Ufficio Proponente: SETTORE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

ANNOTAZIONI:

Vicenza, li 26/08/2025

Il Dirigente
SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTABILITA'
ECONOMICO-FINANZIARIA
LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

OGGETTO: Approvazione del Nuovo Statuto e dell'aumento di capitale sociale della Società in House Pasubio Tecnologia SRL.

Si comunica che la Commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali, Finanze e Partecipate", riunitasi in numero legale in data 15/09/2025 per esaminare il provvedimento in oggetto, ha espresso il parere come segue:

Favorevoli: Restuccia Beatrice (delega P.G.N. 149693/2025), Rizzini Lorenza, Marchetti Alessandro, Bardin Massimo, Pilan Mattia, Colombara Raffaele, Poncato Luca;

Contrari: /

Si riservano di esprimere il proprio parere in aula consiliare: Porelli Valeria, Sorrentino Valerio;

Si astengono dall'esprimere il proprio parere: Zocca Marco;

Assente giustificato: /

Assenti non giustificati: Dalla Negra Michele.

La Presidente della Commissione
Affari Istituzionali, Finanze e Partecipate
Dott.ssa Lorenza Rizzini
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005